



AMPLIFON S.p.A.

**PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI
DOCUMENTI ED INFORMAZIONI SOCIETARIE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLE INFORMAZIONI RILEVANTI ED ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Premesse

Al fine di adeguare la gestione delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti a quanto previsto dalla recente normativa comunitaria e, in particolare, dagli articoli 7 e seguenti del Regolamento (UE) 596/2014 (“**MAR**”) nonché dalle indicazioni contenute nelle linee Guida in materia di “*Gestione delle informazioni privilegiate*” (le “**Linee Guida**”) pubblicate da Consob nell’ottobre 2017, in data 26 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. (la “**Società**”) ha approvato le necessarie modifiche ed integrazioni alla presente procedura (la “**Procedura**”).

La presente Procedura è stata modificata e integrata sulla base del quadro normativo esistente alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è, pertanto, soggetta a modifiche ed integrazioni che si potranno rendere necessarie sulla base, sia degli interventi di normativa primaria e secondaria, sia della migliore prassi di mercato.

La presente Procedura è collegata alla procedura relativa alla istituzione ed alla tenuta del Registro *Insider* (**Allegato 1**), alla Procedura di Gestione delle Informazioni Rilevanti (**Allegato 2**) e al Codice di comportamento in materia di *internal dealing*, cui si rimanda.

1. Definizioni

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni seguenti avranno il significato in appresso specificato:

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (FGIP)**” indica una funzione organizzativa, nello specifico l’Amministratore Delegato, che – coadiuvato dal *Chief Financial Officer* di Gruppo, dal *Group Legal and Corporate Affairs Officer*, dal *Group Risk and Compliance Officer* e dall’*Investor Relation Director* in carica, è deputata alla gestione e applicazione della Procedura di Gestione delle Informazioni Rilevanti, come meglio definito nell’Allegato 2 che segue.

“**Funzioni organizzative competente Informazioni Privilegiate (FOCIP)**” indica le funzioni o unità organizzative che, per ciascuno dei principali tipi di Informazioni Rilevanti, sono coinvolte a vario titolo nella trattazione di dette informazioni e che si attengono alle indicazioni presenti nella Procedura e rispondono alle istruzioni impartite e alle richieste formulate dalla FGIP.

“**Gruppo**” indica la Società e le sue Società Controllate.

“**Informazioni Privilegiate**”, ai sensi dell’articolo 7 del MAR, indica un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle Società Controllate o gli Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o su prezzi di strumenti finanziari collegati.

Ai fini della presente definizione,

- un’informazione si ritiene di “*carattere preciso*” se:
 - (a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
 - (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario collegato.

A tal riguardo, nel caso di processo prolungato, inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

- per “*informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi di strumenti finanziari*” si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione.

“**Informazione Rilevante**” indica un’informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto, riguardi direttamente la Società stessa e che possa, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.

“**Informazione Riservata**” indica un’informazione della Società che deve essere mantenuta confidenziale e che non possa essere qualificata come Informazione Rilevante o Informazione Privilegiata per l’assenza di uno o più dei requisiti di cui alle rispettive definizioni.

“**Procedura di Gestione delle Informazioni Rilevanti**” indica la procedura di mappatura e gestione delle Informazioni Rilevanti (cfr. Allegato 2).

“**Registro Insider**” indica il registro, predisposto in conformità all’articolo 18 del MAR, di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro o altro e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali, ad esempio, consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.

“**Società Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ. e/o incluse nell’area di consolidamento ai sensi dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

“**Soggetti interessati**” indica i soggetti di cui all’articolo 2.3 che segue.

“**Strumenti Finanziari**” indica qualsiasi strumento finanziario emesso dalla Società.

2. Ambito di applicazione

2.1. La presente Procedura ha lo scopo di regolamentare i processi di gestione interna e di comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società e le Società Controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Rilevanti ed alle Informazioni Privilegiate.

2.2. Interesse primario della Società è pertanto quello di rendere disponibili tali informazioni, siano esse Informazioni Rilevanti oppure già Informazioni Privilegiate, esclusivamente a quei soggetti che, per la carica o la funzione ricoperta all’interno dell’azienda, ne abbiano un reale interesse, nonché attivarsi affinché le stesse restino circoscritte ai citati soggetti ed in particolar modo vengano evitate, prima della diffusione ufficiale nelle forme e nei tempi di legge, pericolose ‘fughe di notizie’ verso l’esterno. È inoltre responsabilità della Società la disciplina delle comunicazioni all’esterno in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 114 del TUF in materia di comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate.

2.3. La presente Procedura si applica a:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società che, seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione della Società, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- (c) tutti coloro che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, di seguito, tutti insieme, i “**Soggetti Interessati**”.

2.4. Per il rispetto della presente Procedura e, più in generale, degli obblighi di legge, la Società impartisce adeguate istruzioni alle Società Controllate e cura che il flusso delle informazioni alla capogruppo avvenga in modo tempestivo e corretto. Con riferimento alle Società Controllate, si precisa che esse non sono tenute dall’articolo 18 di MAR a redigere un proprio Registro *Insider*.

3. Gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate

3.1. Principali funzioni della FGIP

3.1.1. La Società attribuisce alla FGIP autorità, risorse e competenze necessarie per il pieno, tempestivo ed efficace svolgimento dei compiti connessi agli obblighi previsti da MAR in tema di gestione delle Informazioni Rilevanti e di gestione della eventuale pubblicazione delle Informazioni Privilegiate.

3.1.2. La FGIP, avvalendosi del supporto delle FOCIP e del *Group Legal and Corporate Affairs Officer*:

- a. concorre alla definizione e alla valutazione periodica della Procedura di Gestione delle Informazioni Rilevanti;
- b. impartisce disposizioni alle FOCIP per la corretta applicazione della stessa;
- c. provvede alla mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti e alla definizione dei criteri per la loro individuazione;
- d. individua di volta in volta le specifiche Informazioni Rilevanti;
- e. impartisce disposizioni per la corretta gestione dell'elenco delle persone che hanno accesso alle specifiche Informazioni Rilevanti ("RIL" come indicato in Allegato 2);
- f. monitora la circolazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;
- g. individua il momento in cui la specifica Informazione Rilevante diviene Privilegiata;
- h. decide in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- i. monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- j. monitora la circolazione delle Informazioni Privilegiate;
- k. si avvale, in particolare per lo svolgimento dei compiti alle lettere g) e h), del supporto del *Chief Financial Officer* di Gruppo, del *Group Legal and Corporate Affairs Officer*, del *Group Risk and Compliance Officer* e dell'*Investor Relation Director*.

3.2. Valutazione del carattere delle informazioni e responsabilità della gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate

3.2.1. Spetta alla FGIP, eventualmente d'intesa con il *Chief Financial Officer* ed il *Group Legal and Corporate Affairs Officer*, valutare la natura Rilevante o Privilegiata di un'informazione ad essi riferita o di cui siano altrimenti venuti a conoscenza, riguardante la Società, le Società Controllate e/o il Gruppo.

Viene di seguito indicato un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare un'emittente:

- (a) assetti proprietari;
- (b) composizione del *management*;
- (c) piani di incentivazione del *management*;
- (d) attività dei revisori;
- (e) operazioni sul capitale;
- (f) emissione di strumenti finanziari;
- (g) caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;
- (h) acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.;
- (i) ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- (j) operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*;
- (k) procedure concorsuali;

- (l) contenzioso legale;
- (m) revoca di affidamenti bancari;
- (n) svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
- (o) brevetti, licenze, diritti, ecc.;
- (p) insolvenze di importanti debitori;
- (q) distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- (r) acquisto o vendita di *asset*;
- (s) andamento della gestione;
- (t) variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*);
- (u) ingresso in nuovi (o uscita da) mercati;
- (v) modifica dei piani di investimento;
- (w) policy di distribuzione di dividendi.

3.2.2. Il *Group Legal and Corporate Affairs Officer*, il *Chief Financial Officer*, l'*Investor Relator* e il *Group Risk and Compliance Officer* (unitamente alle FOCIP eventualmente interessate) possono assistere la FGIP in ordine alle valutazioni di cui al precedente paragrafo, nonché riguardo a tutti gli aspetti di carattere normativo e regolamentare attinenti obblighi e modalità di comunicazione al mercato.

3.2.3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3.2.1 che precede, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato, i Soggetti Interessati e/o le FOCIP devono informare senza indugio la FGIP, ovvero il *Chief Financial Officer*, di tutte le informazioni riguardanti la Società, le Società Controllate e/o il Gruppo che essi ritengano secondo il loro ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo – possano divenire Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.

3.2.4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3.2.1 che precede, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato, i dipendenti inclusi tra i Soggetti Interessati hanno l'ulteriore obbligo di riferire tempestivamente al responsabile della rispettiva FOCIP di appartenenza tutte le informazioni riguardanti la Società, le Società Controllate e/o il Gruppo di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa che – secondo il ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo – essi ritengono possano essere qualificate come Informazioni Rilevanti o Privilegiate.

3.2.5. In caso di assenza, impedimento ed irreperibilità dell'Amministratore Delegato, le funzioni di sua competenza ai sensi della presente procedura vengono svolte dal *Chief Financial Officer*.

3.3. Trattamento delle Informazioni della Società

3.3.1. Con specifico riferimento alle Informazioni Riservate, queste non sono oggetto della Procedura di Gestione delle Informazioni Rilevanti (Allegato 2) o delle disposizioni relative alla gestione delle Informazioni Privilegiate, ma devono essere trattate e considerate come confidenziali e riservate dai Soggetti Interessati.

3.3.2. I Soggetti Interessati sono tenuti a:

- (a) mantenere riservate e confidenziali tutte le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate, e i relativi documenti, acquisiti nello svolgimento dei propri compiti;
- (b) utilizzare i suddetti documenti, le suddette Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate esclusivamente nell'espletamento delle proprie funzioni;

(c) rispettare scrupolosamente la presente Procedura (comprensiva dei relativi allegati) e le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti per la comunicazione all'esterno dei documenti, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.

3.3.3. I Soggetti Interessati che dispongano di documenti riservati o concernenti Informazioni Rilevanti devono custodirli in maniera tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

3.3.4. L'accesso alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate da parte di soggetti esterni alla Società, alle Società Controllate e, più in generale, al Gruppo è consentito nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e soltanto previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza. In tale circostanza i soggetti sono iscritti nel Registro *Insider* e viene data loro la relativa comunicazione informativa.

3.3.5. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto qualsiasi tipo di informazione della Società (siano esse Informazioni Riservate e/o Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate) deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura "STRETTAMENTE RISERVATO" o altre analoghe espressioni.

3.3.6. I Soggetti Interessati sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo a persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi ad Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Riservate, i Soggetti Interessati devono darne immediatamente comunicazione al *Group Risk and Compliance Officer*, specificando le condizioni e le circostanze dello smarrimento, affinché questi possa adottare le opportune misure, ivi inclusa, coinvolti la FGIP ed i soggetti che lo coadiuvano, la pubblicazione di un comunicato.

3.3.7. Sarà cura di ciascuno dei Soggetti Interessati porre in essere tutte le misure e/o accorgimenti atti ad evitare che le informazioni vengano in possesso di soggetti terzi che, in base alle mansioni svolte all'interno dell'azienda, non necessitino di venire a conoscenza delle Informazioni Riservate e/o Rilevanti e/o Privilegiate.

3.3.8. Le Informazioni Riservate e/o le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate dovranno essere trattate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse.

3.3.9. Chiunque venga a conoscenza dell'inosservanza delle norme contemplate dalla presente Procedura, o della diffusione di una notizia riservata al di fuori dei canali istituzionali, è tenuto ad avvisare senza indugio il *Group Risk and Compliance Officer* ed il *Group Legal and Corporate Affairs Officer* per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

3.3.10. I Soggetti Interessati sono tenuti al rispetto delle regole contenute nella presente Procedura (comprensiva dei due Allegati) e ad astenersi da comportamenti contrari alla stessa ed alle norme di legge in generale. Al riguardo, la Società provvede a pubblicare la presente Procedura sul proprio sito internet www.amplifon.com/corporate nella sezione Governance e, nel caso di iscrizione nel Registro *Insider*, la Società provvede a inviare una comunicazione contenente gli oneri, le pene accessorie e sanzioni in cui potrebbero incorrere in caso di violazione della normativa applicabile, come previsto dalla MAR.

4. Procedura per la comunicazione delle Informazioni Privilegiate e rapporti con l'esterno

4.1. Le Informazioni Privilegiate sono diffuse in conformità alla normativa applicabile; il relativo comunicato stampa dovrà contenere tutti gli elementi idonei a consentire la valutazione completa degli

eventi, delle circostanze e delle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto di comunicati precedenti.

4.2. I comunicati stampa attinenti l'informazione periodica (bilancio, relazione semestrale, resoconto intermedio di gestione, etc.) sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e vengono diffusi nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza.

4.3. Con specifico riferimento ai dati previsionali e agli obiettivi quantitativi, la Società è tenuta ad informare il pubblico in caso di rilevante scostamento dell'andamento effettivo della gestione rispetto ad eventuali dati già diffusi. I comunicati stampa relativi ad informazioni previsionali sono curati dall'Amministratore Delegato, dal *Chief Financial Officer* e dall'Investor Relator.

4.4. In tutti gli altri casi, la gestione dell'informativa al pubblico è curata dall'Amministratore Delegato con il supporto dell'Investor Relator e delle funzioni aziendali ritenute idonee in relazione alla tipologia del comunicato da emettere. Qualora i dati e le informazioni da divulgare contengano riferimenti a dati specifici (quali, ad esempio, dati economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale, etc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dai responsabili delle competenti funzioni aziendali.

4.5. La diffusione dei comunicati stampa è coordinata dall'*Investor Relator* sia per quanto riguarda gli adempimenti di legge (diffusione tramite SDIR), sia per le altre comunicazioni alla stampa ed agli investitori istituzionali.

4.6. I comunicati stampa riguardanti Informazioni Privilegiate vengono diffusi in lingua italiana ed inglese.

4.7. La divulgazione delle Informazioni Privilegiate deve comunque essere sempre effettuata con tempestività, nel rispetto di principi di correttezza, chiarezza, trasparenza, continuità e parità di accesso all'informazione (simmetria informativa).

4.8. Nella predisposizione dei comunicati stampa la Società si attiene alle disposizioni emanate anche da Borsa Italiana S.p.A. in materia di contenuti minimi e tipologie di comunicati *price-sensitive*.

4.9. Prima della diffusione al pubblico di documenti ed informazioni è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste a organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Riservate, Rilevanti o Privilegiate, ed in particolare informazioni previsionali, che non siano precedentemente contenuti in comunicati stampa e/o documenti già diffusi al pubblico.

4.10. Quando la Società, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica Informazioni Privilegiate a terzi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, la stessa avrà l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Tale previsione non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

4.11. I rapporti con la comunità finanziaria e gli organi di informazione sono curati dall'*Investor Relator* sotto la responsabilità dell'Amministratore Delegato e del *Chief Financial Officer*.

5. Regime del Ritardo - Rumors

5.1. La FGIP, eventualmente d'intesa con il *Chief Financial Officer*, il *Group Legal and Corporate Affairs Officer* e l'*Investor Relator*, è il soggetto legittimato a decidere se avvalersi della facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, ai sensi dell'art. 17, 4° comma,

della MAR. In particolare, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate potrà essere ritardata qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
- (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

In presenza di una specifica Informazione Rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura privilegiata, la Società, prima della decisione in merito alla natura privilegiata della stessa, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 17, 4° comma o dell'articolo 17, 5° comma della MAR. Per le informazioni che assumono natura Privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata.

5.2. Il *Group Legal and Corporate Affairs Officer*, l'*Investor Relator* e il *Group Risk and Compliance Officer* (unitamente alle FOCIP eventualmente interessate) possono assistere la FGIP in ordine alle predette decisioni.

5.3. Nel caso di processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ove ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del paragrafo 5.1. della presente Procedura.

5.4. Anche ai fini della notifica e della spiegazione per iscritto del ritardo a Consob di cui al successivo articolo 5.5, per ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata la Società utilizza uno strumento che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- (a) data e ora: (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; (iv) della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (c) evidenza del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste al precedente articolo 5.1 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo.

5.5. Salvo diverse istruzioni della Consob, quando ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate a norma di quanto precede, la Società notifica tale ritardo a Consob e fornisce per iscritto una relazione nella quale dovranno essere indicate (i) le motivazioni del ritardo e (ii) una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5.1, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico.

5.6. la FGIP, unitamente al *Chief Financial Officer* al *Group Legal and Corporate Affairs Officer* e alle altre FOCIP eventualmente coinvolte ai sensi dell'articolo 5.2, monitorano il rispetto delle

condizioni di riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata conformemente ai paragrafi che precedono. Qualora si ritenga che non vi siano più le condizioni per mantenere riservata tale Informazione Privilegiata (ad esempio, in conseguenza di *rumor*), la FGIP, eventualmente d'intesa con il *Chief Financial Officer*, il *Group Legal and Corporate Affairs Officer* e l'Investor Relator dovrà valutare quanto prima se e in che termini si renda necessario procedere alla comunicazione al pubblico di tale Informazioni Privilegiate.

5.7. Qualora si diffondano *rumor* concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società, delle Società Controllate e/o del Gruppo, ovvero operazioni di finanza straordinaria, ovvero l'andamento degli affari della Società, delle Società Controllate e/o del Gruppo, la FGIP, eventualmente d'intesa con il *Chief Financial Officer*, provvede alla disamina della situazione per verificare tempestivamente la necessità e/o l'opportunità di comunicare quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata precedentemente ritardata e alle quali i *rumor* si riferiscano, qualora tali *rumor* siano sufficientemente accurati da far ritenere che la riservatezza di dette Informazioni Privilegiate non sia più garantita.

6. Inadempimenti della Procedura e Sanzioni

6.1. L'utilizzo e la diffusione non autorizzati delle Informazioni Privilegiate sono assoggettati all'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentare *pro tempore* vigenti.

6.2. In caso di violazione delle disposizioni della Procedura, la Società e le Società Controllate – ciascuna per quanto di relativa spettanza – procederanno, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché alle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili.

6.3. Il mancato rispetto della Procedura potrà comportare la richiesta all'autore della violazione del risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

6.4. La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da altra autorità competente, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.

6.5. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale della Società.

7. Disposizioni finali

7.1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura si intendono applicabili le norme legislative, regolamentari e di autoregolamentazione *pro tempore* vigenti.

7.2. Al Consiglio di Amministrazione è attribuito il compito di vigilare sul rispetto di tutte le procedure emanate ed emanande in tema di gestione e comunicazione delle informazioni e dei documenti societari, avvalendosi, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

7.3. L'Amministratore Delegato, con il supporto del *Chief Financial Officer*, del *Group Legal and Corporate Affairs Officer*, dell'*Investor Relator* e del *Group Risk and Compliance Officer*, apporta alla

presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti di legge o regolamentari e/o a modifiche organizzative della Società che verranno poi sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

8. Allegati

8.1. I seguenti allegati formano parte integrante della presente Procedura:

- Allegato 1: PROCEDURA DI GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (“Registro *Insider*”);
- Allegato 2: PROCEDURA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI.

ALLEGATO 1

PROCEDURA DI GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (“Registro Insider”)

Lo scopo del presente documento è la descrizione del processo di gestione e aggiornamento del “Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate” (o Registro *Insider*) secondo l’Articolo 18 del Regolamento (UE) 596/2014 (“MAR”) e le disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347.

DEFINIZIONI

Registro Insider

Per la definizione di “Registro *Insider*” si rimanda alla sezione “1. Definizioni” della Procedura di cui questo allegato costituisce parte integrante.

Come chiarito dall’ESMA (cfr. sezione 10.1 Q&A ESMA (Versione 8)) parallelamente agli obblighi della Società, le persone che agiscono in nome e per conto della Società hanno l’obbligo di redigere il loro registro *insider*.

Informazioni Privilegiate

Per “Informazione Privilegiata”, ai sensi dell’articolo 7 del MAR, si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle Società Controllate o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari collegati a cui l’informazione stessa si riferisce. Ai fini della presente definizione,

- un’informazione si ritiene di “*carattere preciso*” se:

(a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

(b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario collegato.

A tal riguardo, nel caso di processo prolungato, inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

- per “*informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi di strumenti finanziari*” si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione.

Soggetti iscritti nel Registro Insider

Per “Soggetti iscritti nel Registro *Insider*” si intendono coloro che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.

Soggetto Responsabile

Per “Soggetto Responsabile” si intende il *Group Legal and Corporate Affairs Officer* che ha la responsabilità della gestione del Registro *Insider* e a cui spetta, pertanto:

- la messa in atto di ogni iniziativa diretta a garantire, in particolare, il costante aggiornamento del Registro *Insider* stesso e, per quanto possibile, la tracciabilità dei flussi informativi diretti alle singole persone coinvolte;
- l’adozione di ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nel Registro *Insider* prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate;
- la trasmissione del Registro *Insider* all’autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.

IMPOSTAZIONE

Il Registro *Insider* è tenuto in formato elettronico in conformità all’Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, che ne assicura un’agevole consultazione ed estrazione di dati. L’accesso allo stesso è consentito solo al Soggetto Responsabile e alle persone dallo stesso autorizzate.

Il formato elettronico deve garantire in ogni momento:

- a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l’accesso al Registro *Insider* sia limitato alle persone chiaramente identificate che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- b) l’esattezza delle informazioni presenti nell’*Insider List*;
- c) l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro *Insider*.

Il Registro *Insider* è composto di due sezioni:

- **Sezione Occasionale:** in cui – con riferimento a ciascuna Informazione Privilegiata – sono iscritte le persone che hanno accesso a tale informazione. È aggiunta una nuova sezione all’elenco ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata. Tale sezione è tenuta conformemente al Modello 1 dell’Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347.
- **Sezione Permanente:** si tratta di una sezione supplementare, in cui sono riportati i dati delle persone che hanno o – in ragione della funzione rivestita nell’organizzazione sociale – è ragionevole ritenere possano avere, sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate, conformemente alle previsioni di cui alla Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate. Tale sezione è tenuta conformemente al Modello 2 dell’Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347.

Per le persone iscritte nella Sezione Permanente non è necessario riportare i relativi dati anche nella Sezione Occasionale.

Il Registro *Insider* include almeno:

- l’identità di tutte le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;

- la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro *Insider* e la sezione in cui quest'ultima è iscritta;
- la data e l'ora in cui la persona ha avuto accesso alle Informazioni Privilegiate (che coincide con l'inserimento nel Registro *Insider*);
- la data di redazione del Registro *Insider*.

Per le finalità richieste dalla normativa vigente, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle persone iscritte nel Registro *Insider* ad essi riconducibili. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della presente procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa applicabile. Le persone iscritte, pertanto, sono tenute, in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate, a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, che nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e da altre eventuali disposizioni di legge in materia. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia in un obbligo di legge, sia nella valutazione, condotta dalla Società, in qualità di Titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzioni di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa applicabile e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

Al verificarsi di una circostanza rilevante che richieda l'iscrizione o l'aggiornamento del Registro *Insider*, il Soggetto Responsabile, o la persona da lui identificata, è informato dalle FOCIP o dagli stessi soggetti interessati e provvede all'avvio della procedura di comunicazione e aggiornamento del Registro *Insider*.

In particolare, la Società, per il tramite del Soggetto Responsabile, aggiorna il Registro *Insider* tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle seguenti circostanze:

- se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nel Registro *Insider*;
- se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere aggiunta nel Registro *Insider*;
- se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

Le informazioni relative ai Soggetti iscritti nel Registro *Insider* sono conservate dalla Società per i 5 anni successivi all'iscrizione e all'aggiornamento, come stabilito dall'articolo 2, comma 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347.

La Procedura prevede che i soggetti interessati vengano tempestivamente informati, e prendano atto per iscritto:

- della loro iscrizione al Registro *Insider*;
- degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e che siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate;

- di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di *privacy* e di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguarda.

L'informativa è resa con comunicazione sostanzialmente conforme al modello di cui allo **Schema 1** accluso alla presente Procedura.

Il Soggetto Responsabile renderà altresì noti ai Soggetti già Iscritti nel Registro *Insider* anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino, con comunicazione sostanzialmente conforme allo **Schema 2** accluso alla presente, nonché l'eventuale loro cancellazione dal Registro *Insider*, con comunicazione sostanzialmente conforme allo **Schema 3** accluso alla presente.

Il Soggetto Responsabile, o la persona da lui identificata, mantiene traccia delle comunicazioni con i soggetti iscritti al Registro *Insider* e gestisce l'archiviazione delle dichiarazioni sottoscritte dai predetti soggetti, all'interno di apposita sezione del Registro *Insider*.

Per quanto riguarda la disciplina normativa relativa ai Soggetti iscritti nel Registro *Insider* e le regole di comportamento che la Società ha conseguentemente adottato, si può far riferimento alla Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate di cui questa Procedura ne costituisce un allegato.

Schema 1
Informativa per i Soggetti Iscritti nel Registro *Insider*

Nome Cognome
Società

Egregio Signor [Cognome],

A decorrere dal 3 luglio 2016, è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 596/2014 (“**MAR**”) che, in materia di abusi di mercato, ha previsto, *inter alia*, obblighi di tenuta, mantenimento ed aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, già disciplinato da precedenti disposizioni normative (*i.e.* art. 115-bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e artt. da 152-*bis* a 152-*quinquies* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999).

Amplifon S.p.A. (la “**Società**”), conformemente a quanto previsto dall’art. 18 del **MAR**, ha istituito il proprio registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (“**Registro *Insider***”).

Al riguardo, con la presente informativa, si comunica di aver provveduto ad iscrivere la sua persona nel Registro *Insider* in qualità di persona che ha accesso su base regolare/occasionale alle informazioni nell’ambito dello svolgimento delle Sue funzioni di <**specificare funzioni**> all’interno della società <**specificare società**>

Oneri dei soggetti iscritti nel Registro *Insider*

È essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nel Registro *Insider* degli obblighi di riservatezza sulle informazioni cui hanno accesso, ferma ogni altra eventuale conseguenza inerente i rapporti con la Società e comunque la possibilità per la Società stessa di rivalersi per ogni danno che le possa derivare dalla violazione degli obblighi sopra citati.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nel Registro *Insider* l’onere di assicurare la tracciabilità della gestione delle informazioni e la relativa riservatezza all’interno della sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (*i.e.*, per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro) sia entrato in possesso di Informazioni Privilegiate inerenti l’attività della Società ovvero il progetto/evento.

Qualora l’iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le informazioni a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nel Registro *Insider* per altri motivi) avrà l’obbligo di informare di ciò immediatamente il Soggetto Responsabile.

A tal fine, si precisa che qualora l’iscritto sia una persona giuridica, un ente o un’associazione di professionisti ovvero si avvalga di dipendenti, collaboratori o consulenti che hanno o possono avere accesso ad Informazioni Privilegiate, la Società procederà all’iscrizione nel Registro *Insider* esclusivamente del/i soggetto/i di riferimento con cui la stessa venga direttamente in contatto. Sarà onere del soggetto di riferimento – e non della Società – provvedere alla predisposizione del proprio Registro *Insider*, includendovi le persone che hanno o possono avere accesso alle Informazioni Privilegiate. La Società non è responsabile della correttezza dei dati presenti nel Registro *Insider* di dette persone giuridiche, enti o associazioni di professionisti.

Si raccomanda inoltre l’adozione di specifici accorgimenti operativi (es. password sui documenti, utilizzo di cartelle di rete ad accesso limitato, specifica menzione della riservatezza nell’oggetto delle comunicazioni inviate via e-mail) al fine di assicurare la riservatezza delle Informazioni Privilegiate di cui si è a conoscenza e che si stanno circolando.

Sanzioni

Si ricorda inoltre che il titolo I-bis del TUF prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della L. n. 262/2005, le pene previste nel Titolo I-bis, Capo II, del TUF, sono raddoppiate, entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

- **Abuso di Informazioni Privilegiate¹**

In particolare sono previste sanzioni penali ai sensi dell'articolo 184 del TUF e amministrative ai sensi dell'articolo 187-bis del TUF a carico di chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo della Società, della partecipazione al capitale della Società, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,

- (a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime;
- (b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- (c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate al punto a).

Le sanzioni penali, irrogabili dal giudice, consistono nella reclusione da uno a sei anni e nella multa da Euro 20.000,00 a Euro 3.000.000,00; le sanzioni amministrative, applicabili dalla CONSOB con provvedimento motivato vanno da Euro 100.000a Euro 15 milioni.

La sanzione amministrativa pecuniaria sopra riportata si applica anche a chiunque, in possesso di Informazioni Privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

¹ Ancorché le misure di implementazione della normativa nazionale di attuazione del MAR non siano state ancora adottate, si segnala che l'art. 8 del MAR prevede che: "1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi. 2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e: (a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero (b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica. 3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate. 4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: (a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni; (b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni; (c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure (d) è coinvolto in attività criminali. Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate." L'art. 10 del MAR disciplina autonomamente la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, ossia la condotta tipica del *tipping*, già prevista dalle disposizioni previgenti. Sul piano sanzionatorio, l'art. 30, comma 2, lett. i), n. i) del MAR stabilisce che, per l'illecito di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, "gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre [...] sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 5.000.000 Euro".

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

- **Manipolazione di Mercato²**

² Ancorché le misure di implementazione della normativa nazionale di attuazione del MAR non siano state ancora adottate, si segnala che l'art. 12 del MAR prevede che: "Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

- a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
 - (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
 - (ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale; a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;
- b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;
- c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

- a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
- c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
 - (i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
 - (ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
 - (iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
- d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;
- e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

Ai sensi degli articoli 185 e 187-ter del TUF, chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 5 milioni o – salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato – con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 25 milioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra chiunque pone in essere:

- (a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- (b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- (c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- (d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b) sopraindicate non può essere assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo

Pene Accessorie

Ai sensi dell'art. 186 del TUF, la condanna per taluno dei delitti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28 (interdizione dai pubblici uffici), 30 (interdizione da una professione o da un'arte), 32-bis (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32-ter (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Sanzioni Amministrative Accessorie

Ai sensi dell'art. 187-quater del TUF, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato importa per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione”.

Sul piano sanzionatorio, l'art. 30, comma 2, lett. i), n. i) del MAR stabilisce che, per l'illecito di manipolazione del mercato, “gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre [...] sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 5.000.000 Euro”

medesimo gruppo di società quotate. La sanzione amministrativa accessoria di cui sopra ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

Si informa che la Società ha identificato quale responsabile della tenuta del Registro *Insider* il Group Legal and Corporate Affairs Officer.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni ("GDPR"), Le rendiamo noto che i dati personali raccolti sono necessari per l'iscrizione nel Registro *Insider* e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di titolari o responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui quali i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, se del caso la cancellazione qualora i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Luogo, data

Group Legal and Corporate Affairs Officer
Amplifon S.p.A.

Per presa visione:

Schema 2

Comunicazione aggiornamento dei dati dei Soggetti Iscritti nel Registro *Insider*

* * * * *

Nome Cognome
Società

Luogo, Data

Egregio Signor [Cognome],

In ottemperanza alle disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti che regolano l'accesso alle Informazioni Privilegiate e gli abusi di mercato nonché alla procedura adottata da Amplifon S.p.A. relativa alla tenuta e aggiornamento del Registro *Insider*, con la presente desideriamo informarla che il **[indicare data e ora]** sono stati aggiornati i suoi dati oggetto di iscrizione e trattamento per il seguente motivo:

[Indicare il motivo]

Cordiali saluti,

Group Legal and Corporate Affairs Officer
Amplifon S.p.A.

Schema 3

Comunicazione cancellazione dei Soggetti Iscritti nel Registro *Insider*

* * * * *

*Nome Cognome
Società*

Luogo, Data

Egregio Signor [Cognome],

con nostra comunicazione del [Data], l'avevamo informata che – ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (in vigore dal 3 luglio 2016) – avevamo provveduto ad iscrivere la sua persona nel Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate in qualità di persona che ha accesso su base regolare/occasionale alle informazioni nell'ambito dello svolgimento delle Sue funzioni di <specificare funzioni> all'interno della società < **specificare società**>.

Con la presente, desideriamo informarla che a seguito di [**motivo**] lei non è più soggetto agli oneri di riservatezza e comunicazione così come indicati nella lettera sopracitata.

Cordiali saluti,

Group Legal and Corporate Affairs Officer
Amplifon S.p.A.

ALLEGATO 2

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI

Obiettivi

La Società ha deciso di mappare e monitorare i flussi di Informazioni Rilevanti così da facilitare l'individuazione di specifiche Informazioni Rilevanti e mantenere costantemente sotto controllo tali informazioni fin dalla loro costituzione ed – eventuale – trasformazione in “Informazione Privilegiata”.

Per facilitare questa mappatura, è necessario identificare preliminarmente le aree da cui potrebbero originare i flussi di Informazioni Rilevanti della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo operazioni di *buy-back*, contenzioso legale, vendita di asset, *M&A*), nonché la rispettiva FOCIP che deve darne conoscenza.

Viene indicato di seguito lo schema contenente le principali aree aziendali da cui potrebbero derivare le Informazioni rilevanti e le rispettive FOCIP di competenza:

FOCIP →	Consiglieri	AD/DG	Sindaci	HR	Finance/IR	Legale	Internal Audit	Development
AREE ↓								
Composizione management	X	X		X		X		
Attività dei Revisori		X	X		X		X	
Operazioni sul capitale	X	X	X		X			
Operazioni su Strumenti finanziari	X	X	X		X			
M&A	X	X	X		X	X		X
Ristrutturazioni/ riorganizzazioni	X	X	X	X	X	X		X

RIL

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella sezione precedente, la Società ha istituito la c.d. **RIL** (*Relevant Information List*) per la gestione e il monitoraggio delle Informazioni Rilevanti, la quale sarà mantenuta costantemente aggiornata ad opera del Dipartimento Affari Legali e Societari sulla base degli input e delle indicazioni che riceverà da ciascuna FOCIP.

Di seguito viene riportato lo scheletro di RIL che verrà utilizzato dalla Società:

<u>TIPO DI INFORMAZIONE</u>	<u>DATA DI CREAZIONE</u>	<u>FOCIP</u>	<u>PERSONE COINVOLTE</u>	<u>NOTE</u>	<u>CHIUSURA INFO. RILEVANTE</u>	<u>MOTIVAZIONE</u>
[•]	<i>gg-mm-aa (data di costituzione della info + aggiornamento</i>	[•]	[•]	<i>[breve descrizione della Info Ril.]</i>	<i>[passaggio a info. Privilegiate / chiusura de progetto etc]</i>	

Una volta che un'Informazione Rilevante sia stata inserita nella RIL, la FOCIP competente fornirà un aggiornamento costante al Dipartimento Affari Legali e Societari ed al FGIP circa l'Informazione Rilevante e la sua evoluzione (es. nuove persone coinvolte, note aggiuntive etc.).